

04884.15



11 MAR. 2015

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

licenziamento

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 9030/2012

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 9032/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 4884

Dott. FEDERICO ROSELLI

- Rel. Presidente - Rep.

Dott. GIANFRANCO BANDINI

- Consigliere - Ud. 08/01/2015

Dott. VITTORIO NOBILE

- Consigliere - PU

Dott. ANTONIO MANNA

- Consigliere -

Dott. ADRIANA DORONZO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9030-2012 proposto da:

S ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE c.f.

X , in persona del liquidatore legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
RIPETTA 22, presso lo studio LEGALE GERARDO VESCI &
PARTNERS, rappresentata e difesa dall'avvocato VESCI
GERARDO, giusta delega in atti;

2015

- ricorrente -

2

contro

QT , COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE

X S.A. C.I.C.L.T. P.I.

X ;

- intimati -

sul ricorso 9032-2012 proposto da:

COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE X

S.A. C.I.C.L.T. P.I. X , in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo
studio LEGALE GERARDO VESCI & PARTNERS, rappresentata
e difesa dall'avvocato VESCI GERARDO, giusta delega in
atti;

- ricorrente -**contro**

QT C.F. X , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 27, presso
lo studio dell'avvocato MONTEMARANO ARMANDO
FERDINANDO MENETTI, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato MENETTI
ARMANDO
FERDINANDO
MONTEMARANO giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6356/2011 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 05/10/2011 R.G.N. 1302/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO
ROSELLI;

udito l'Avvocato MENETTI FERDINANDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi.

SENTENZA

Ritenuto che con sentenza del 5 ottobre 2011 la Corte d'appello di Roma confermava la decisione, resa dal Tribunale, di annullamento del licenziamento disciplinare intimato dalla s.p.a. Compagnia internazionale delle X a TQ per: 1) scarsa diligenza nell'uso della divisa di servizio e non uso del compartimento riservato al cuccettista per il riposo notturno; 2) omessa annotazione, sui biglietti di quattro viaggiatori, della mancata fruizione del servizio cuccetta; 3) rifiuto di fornire le generalità al capo impianto ed aggressione verbale del medesimo;

che ad avviso della Corte d'appello il fatto sub 3 andava fortemente ridimensionato giacché lo stesso capo impianto aveva ammesso, nella deposizione testimoniale, che il Q non aveva rifiutato di fornire le generalità ma aveva rinviato al "foglio di conto" e che non vi era stata alcuna aggressione verbale ma solo toni aspri nella discussione;

che gli altri fatti addebitati non integravano grave inadempimento dei doveri di fedeltà e diligenza, non avevano natura dolosa né avevano arrecato grave danno alla società, onde non giustificavano la risoluzione del rapporto di lavoro;

che contro questa sentenza propongono distinti ma identici ricorsi la società suddetta e la s.r.l. S in liquidazione, cessionaria del ramo d'azienda Ramo ferroviario notte;

che il Q resiste con controricorso.

Considerato che i due ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell'art.335 cod. proc. civ.;

che col primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione degli artt.2119 e 2104 cod. civ. nonché insufficiente motivazione, per non avere la Corte d'appello valutato la gravità del comportamento del lavoratore, per non aver permesso alla datrice di lavoro di provare il dolo di lui e per avere escluso il danno grave, derivato dal comportamento illecito, là dove il

Edmondo Rulli

licenziamento era giustificato dal pericolo, per la società cessionaria, di veder risolto il contratto di trasporto viaggiatori, stipulato con la società Trenitalia, e di essere assoggettata al pagamento di penali;

che col secondo motivo le ricorrenti denunciano ancora vizio di motivazione, consistita nell'avere il collegio di merito trascurato i precedenti illeciti disciplinari, contestati dalla società, quand'anche questa non avesse addebitato formalmente la recidiva, e nel non avere accertato l'elemento soggettivo dell'illecito;

che col terzo motivo le ricorrenti prospettano la violazione dell'art.112 cod. proc. civ., per non avere la Corte d'appello detratto l'aliunde perceptum dalla condanna risarcitoria inflitta alla datrice di lavoro ai sensi dell'art.18 l. n.300 del 1970;

che i tre motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati;
che la Corte d'appello ha escluso la gravità dell'illecito commesso dal lavoratore, esattamente negando che una discussione accesa con un superiore ed un'omessa annotazione su un foglietto di viaggio, poi effettuata dallo stesso superiore, costituissero fatti illeciti tali da giustificare la massima sanzione disciplinare;

che l'elemento soggettivo, ossia la coscienza e volontà di quei comportamenti, non è stato negato dalla Corte, che tuttavia l'ha ritenuto irrilevante di fronte alla non gravità dell'elemento oggettivo;

che la negazione del dolo da parte della Corte va intesa nel senso di assenza del dolo specifico ossia dell'intenzione di mortificare il collega o di arrecare danno all'impresa datrice di lavoro;

che sull'esclusione, da parte del Tribunale, della contestazione della recidiva i giudici d'appello hanno escluso qualsiasi impugnativa;

che la doglianza di omessa considerazione dei precedenti disciplinari, sia pure in assenza di contestazione della recidiva, è inammissibile perché generica;

che, ai sensi dell'art.2697 cod. civ., spetta al datore di lavoro di provare

Felice Rulli

l'aliunde perceptum, da detrarre dall'ammontare del risarcimento del danno dovuto ex art.18 cit., e l'onere non può esonerarsi chiedendo al giudice di disporre generiche "informative presso l'Ufficio per l'impiego di Roma e l'Inps";

che, rigettati i ricorsi, le spese seguono la soccombenza.

P Q M

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna le ricorrenti, complessivamente, al pagamento delle spese processuali in euro 100,00 oltre ad euro quattromila-per compensi professionali, più accessori di legge.

Così deciso in Roma l'8 gennaio 2015

Il Presidente ed estensore

Vedeno Ronelli

Il Funzionario Giudiziario
Sevete Adriane
Depositato in Cancelleria



11 MAR. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA
Sevete Adriane